

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 2749

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori LIGUORI, GIOVANELLI, DE PETRIS,
SODANO Tommaso, BEDIN, CAMBURSANO, CASTELLANI,
COVIELLO, GAGLIONE, LAURIA, ROTONDO, SCALERA, TOIA
e VERALDI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’11 FEBBRAIO 2004

**Nuove norme in materia di promozione e sostegno delle attività
economiche finalizzate alla valorizzazione delle aree protette**

ONOREVOLI SENATORI. - La legge quadro sulle aree protette del 6 dicembre 1991, n. 394, prevede al comma 1 dell'articolo 7 misure di incentivazione che consentono ai comuni e alle province il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, entro i confini di un parco nazionale, e a quelli il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, entro i confini di un parco naturale regionale, di godere di priorità nella concessione di finanziamenti statali e regionali.

Gli interventi, previsti nel piano per il parco, per la cui realizzazione è attribuita la suddetta priorità sono:

- a) restauro dei centri storici ed edifici di particolare valore storico e culturale;
- b) recupero dei nuclei abitati rurali;
- c) opere igieniche ed idropotabili e di risanamento dell'acqua, dell'aria e del suolo;
- d) opere di conservazione e di restauro ambientale del territorio, ivi comprese le attività agricole e forestali;
- e) attività culturali nei campi di interesse del parco;
- f) agriturismo;
- g) attività sportive compatibili;
- h) strutture per la utilizzazione di fonti energetiche a basso impatto ambientale quali il metano e altri gas combustibili nonché interventi volti a favorire l'uso di energie rinnovabili.

Il comma 2, dell'articolo 7 della legge n. 394 del 1991, prevede che «il medesimo ordine di priorità di cui al comma 1 è attribuito ai privati, singoli od associati, che intendano realizzare iniziative produttive o di servizio compatibili con le finalità istitutive del parco nazionale o naturale regionale».

Allo stato, l'applicazione concreta di tale articolo, in particolare del comma 2, viene

completamente disattesa, mentre la parte più attenta delle popolazioni residenti nelle aree protette aveva profondamente, ma inutilmente, creduto in tale importante norma che doveva, in qualche modo, valere come compensazione rispetto al regime dei vincoli che queste aree sopportano per il loro ruolo di presidio ambientale, culturale e territoriale.

È noto peraltro che, soprattutto nel Mezzogiorno, le aree protette insistono in territori in ritardo di sviluppo e marginali e che, allo stato, la normativa vigente non ha mai provveduto a trovare forme di incentivo e sostegno per le attività imprenditoriali e produttive di cui ai settori menzionati.

È altrettanto noto che queste stesse aree, quando sono antropizzate, hanno un tessuto urbano fatto di piccoli e piccolissimi comuni che registrano forti fenomeni di spopolamento e, almeno in questo senso, la legge n. 394 del 1991 non è riuscita a produrre significativi effetti positivi.

A fronte di ciò resta purtroppo inalterato il problema della lentezza delle procedure di attuazione degli investimenti nelle aree protette che continuano però a svolgere un insostituibile ruolo nel recupero d'identità di determinati territori e nello sviluppo di iniziative produttive sostenibili.

Alla luce delle considerazioni svolte e del riaffermato ruolo che le aree in questione comunque hanno nel paese, sia perchè custodi di un patrimonio di biodiversità naturale e culturale, sia perchè presidi territoriali necessari al contenimento di fenomeni di abbandono e degrado ambientale oltretutto costosi e perniciosi per la collettività, è chiaro e conseguente che occorre prevedere forme di incentivo delle iniziative private che oggi non sono sostenute se non formalmente.

Il presente disegno di legge si propone pertanto l'obiettivo come sopra delineato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. Al fine di valorizzare e riqualificare le aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, in forme compatibili con le finalità istitutive delle aree stesse, la presente legge promuove e sostiene l'insediamento e l'esercizio nelle suddette aree di attività economiche per la produzione di beni e di servizi, svolte dai privati in forma individuale o in società.

2. Le finalità di cui al comma 1 sono perseguite attraverso i seguenti interventi:

a) il riconoscimento, ai sensi dell'articolo 2, di un credito d'imposta per l'avviamento di iniziative economiche nelle aree protette nazionali, in quanto compatibili con le finalità istitutive delle stesse;

b) la proroga e il rifinanziamento, ai sensi dell'articolo 3 della presente legge, delle misure agevolative di cui all'articolo 6 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per le piccole e medie imprese che effettuano investimenti ambientali nei settori di cui all'articolo 7 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

Art. 2.

(Riconoscimento del credito d'imposta)

1. Fatti salvi le limitazioni territoriali e i vincoli di finalità imposti dalle prescrizioni di cui all'articolo 87 del Trattato istitutivo della Comunità europea in materia di aiuti dello Stato, ai privati, singoli o associati, che intendono avviare iniziative economiche per la produzione di beni o di servizi compatibili con le finalità istitutive delle aree pro-

tette nazionali nei settori di cui all'articolo 7 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è riconosciuto per i primi tre anni di esercizio fiscale un credito di imposta, ai fini delle imposte sui redditi, nel limite massimo di 90.000 euro nel triennio.

2. Sono esclusi dall'ammissione al beneficio del credito d'imposta di cui al comma 1 i soggetti di cui all'articolo 74 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione rilevante ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive né ai fini del rapporto di cui all'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. L'ammissione al credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuta a condizione che:

a) la domanda di avvio di attività sia stata presentata dopo la data di entrata in vigore della presente legge;

b) sia stata altresì inoltrata la domanda di partecipazione al sistema comunitario di ecogestione ed *audit*, EMAS, come definito dal regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001.

5. Al credito di imposta di cui al comma 1 si applica la regola *de minimis* di cui alla comunicazione 6 marzo 1996, della Commissione europea 96/C68/06 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee C68 del 6 marzo 1996, e ad esso sono cumulabili altri benefici eventualmente concessi ai sensi della citata comunicazione, entro il limite massimo di cui al comma 1.

Art. 3.

(Detassazione dei redditi di impresa destinati agli investimenti ambientali)

1. La quota di reddito delle piccole e medie imprese destinata alla realizzazione nelle aree protette di investimenti ambientali nella forma di interventi, impianti ed opere di cui all'articolo 7 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, non concorre a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito.

2. Agli investimenti agevolati di cui al comma 1 si applicano le disposizioni dell'articolo 6, commi 14, 15, 16 e 17 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni.

3. Per le finalità di cui al presente articolo, la dotazione finanziaria del fondo istituito ai sensi dell'articolo 6, comma 18, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è incrementata nella misura di 100 milioni di euro in ragione d'anno per gli anni 2004, 2005 e 2006.

Art. 4.

(Dichiarazione di autocertificazione)

1. All'articolo 18 della legge 12 marzo 2001, n. 93, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«6-bis. Con decreti dei Ministri competenti per le materie di cui al comma 2, lettere a), b) e c), sono disciplinate le modalità di formulazione e di presentazione delle dichiarazioni di autocertificazione di cui al comma 1».

2. I decreti di cui al comma 6-bis dell'articolo 18 della legge 12 marzo 2001, n. 93, introdotto dal comma 1 del presente articolo, sono emanati entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

(Controlli)

1. A decorrere dall'anno 2004, entro il 31 dicembre di ciascun anno finanziario, il Governo provvede a redigere un apposito elenco dei soggetti residenti nelle aree protette che hanno usufruito, nel corso dello stesso anno, del beneficio del credito d'imposta di cui all'articolo 2.

2. Entro il medesimo termine di cui al comma 1, il Governo presenta altresì al Parlamento una relazione annuale sullo stato di attuazione della presente legge, con particolare riferimento alla valutazione dei benefici ambientali conseguiti, nonché alla competitività del sistema dei soggetti interessati.

Art. 6.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 300 milioni di euro in ragione d'anno a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma 2.

2. L'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato.

